



di *Miriam Magri*
Vice Presidente

Vigilatrici d'infanzia e puericultrici: figure a confronto

Il quesito che segue offre la possibilità di riflettere ancora una volta sull'utilizzo di personale di supporto per prestazioni esclusive della professione infermieristica in un contesto particolare quale quello pediatrico. L'attenzione va posta in merito al dilagare di soluzioni organizzative che riteniamo assolutamente inopportune a rispondere ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento, recupero delle condizioni di salute e di appropriatezza delle prestazioni effettivamente necessarie per ogni singolo caso.

In sintesi il quesito ha come oggetto del contendere la prossima istituzione di un modello organizzativo che vedrà nel settore dei neonati in pre dimissione, l'affiancamento alle infermiere pediatriche di una unità di puericultrice per turno di lavoro.

L'inserimento ha come obiettivo l'espletamento di alcune attività quali:

- promozione dell'allattamento al seno presso le madri dei bimbi ricoverati;
- contatti con i genitori con spiegazioni sui comportamenti e le regole da osservare durante la degenza e la dimissione del piccolo;
- dopo un adeguato corso di formazione, esecuzione di prelievi di sangue dal tallone,

esecuzione della terapia posturale, somministrazione della terapia attraverso aerosol e orale. La legge, distingue chiaramente le due figure sia per quanto riguarda il titolo di studio, sia per l'abilitazione che per la sfera di competenze. Infatti il D.M 17/01/1997 n.70, riguardante il regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico, stabilisce che: "... è l'operatore che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica...". L'assistenza infermieristica pediatrica è finalizzata agli aspetti relazionali, educativi e tecnici; essendo gli ambiti di prevenzione, di assistenza ai malati e ai disabili in età evolutiva, coinvolgono la famiglia, e il contesto sociale in cui il soggetto è inserito. In questo senso, l'azione singola e soggettiva in cui si esprime il professionista presuppone una competenza specifica che si sostanzia nel processo di assistenza infermieristica, e che va collocato nel contesto organizzativo in cui l'infermiere opera. È inoltre finalizzata ai risultati, definendone anche i percorsi o protocolli assistenziali che, opportunamente esplicitati, por-

teranno al miglioramento della qualità dell'assistenza, alla piena responsabilizzazione dei livelli di assistenza infermieristica, forniti all'utente. Il fatto che l'infermiere, nell'espletamento delle sue funzioni, possa avvalersi (ossia " si avvale, ove necessario") dell'opera del personale di supporto, rafforza la prestazione professionale ma non può sostituire la competenza né la responsabilità. La figura della puericultrice, modificata con la L. 30/04/1976 n.338 (con la figura dell'assistente all'infanzia) ne regola la formazione e il rilascio della licenza di abilitazione all'arte ausiliaria della professione sanitaria di puericultrice che l'abilita all'assistenza del bambino sano.

Ne consegue che la puericultrice non può porre in atto le azioni di natura professionale di appartenenza della vigilatrice d'infanzia. Il quesito offre la possibilità di ribadire con forza le ricadute che la legge 42/99 hanno sulla operatività della professione infermieristica. Infatti, non va considerato "l'atto tecnico" ma la persona verso cui l'atto è rivolto.

In questa logica qualsiasi prestazione, quindi esecuzione dei prelievi di sangue capillare o contatti con i genitori sul comportamento da tenere una volta dimessi, non costituisce un evento a se stante, bensì è parte del processo complesso che vede al centro la persona, che necessita di prestazioni tecniche, ma accompagnate da un processo assistenziale infermieristico; da semplice atto tecnico diventa parte delle cure infermieristiche, un momento del prendersi cura.

Riportiamo di seguito la risposta formulata in collaborazione con lo studio legale Fantigrossi

per l'aspetto di competenza.

Con riferimento alla cortese Sua del 20.11.2002 con la quale ci informa di prossime determinazioni organizzative ed iniziative formative mirate a coinvolgere personale in possesso del solo titolo di puericultrice in funzioni ed attività proprie della diversa figura professionale dell'infermiere pediatrico, questo Collegio intende rappresentarLe quanto segue.

Come è noto, anche e soprattutto nell'interesse degli utenti delle prestazioni sanitarie, la sfera di competenza delle professioni sanitarie è determinata dalla normativa vigente, in coerenza con i percorsi formativi ed i titoli di abilitazione, in modo rigido ed indisponibile sia per i singoli interessati sia per gli enti presso cui svolgono servizio.

Di conseguenza lo svolgimento da parte di un operatore di prestazioni o compiti riservati ad altra figura professionale è da ritenersi assolutamente vietato - costituendo reato previsto e punito dall'art. 348 c.p. - e non può intervenire neppure su delega o per incarico di alcuno. Mentre quindi ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa, anche al fine di evidenziare i nostri iscritti le responsabilità legali e deontologiche che conseguirebbero dal prestare consenso e collaborare a soluzioni organizzative non conformi all'ordinamento vigente della professione infermieristica, La invitiamo fin d'ora a recedere dalle iniziative annunciate e ci dichiariamo comunque disponibili a fornire ogni supporto e collaborazione per individuare più corrette forme di utilizzo e valorizzazione delle infermiere pediatriche operanti presso la Vostra struttura.